

# **COMUNE DI LANDIONA**

Provincia di Novara

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*Aggiornato in recepimento della delibera ARERA n. 15/2022/R/rif  
(Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF)*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 22/04/2026

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Landiona, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché le disposizioni contenute nella delibera ARERA n. 15/2022/R/rif e nell'allegato Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), nei limiti della loro compatibilità con la normativa speciale tributaria.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e i provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **Art. 2 - Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto conferibile, in quanto tale, al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. È pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali la tassa sui rifiuti non è dovuta grava sul soggetto interessato all'esenzione come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

### **Art. 3 - Presupposto soggettivo**

1. Soggetto attivo: la tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa sui rifiuti.
2. Soggetto passivo: è colui che occupa (esercita sul bene potere connesso al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

### **Art. 4 - Locali tassabili**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Comunque, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
  - i vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
  - i vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda, anticamera ecc.;
  - i vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio ecc.;
  - i vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
  - i vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o

entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;

- tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
- tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico-economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
- tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
- cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.

3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

4. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

***Utenze domestiche***

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

#### **Utenze non domestiche**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
5. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.

## **Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
6. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa sui rifiuti è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **Art. 6 - Determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa sui rifiuti è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe della tassa sui rifiuti possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata alla lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, tassabili i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non funzionali al processo produttivo a cui gli stessi sono collegati ovvero i magazzini destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti industriali nel medesimo insediamento. Per fruire della detassazione, dette superfici debbono essere chiaramente e dettagliatamente indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata nei termini ivi indicati.
3. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economica:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	15%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA - GALVANOTECNICI - FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%

5. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia; se non identificabili la riduzione è determinata nella misura del 20%.

6. Per fruire dell'esclusione e della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
7. Alla domanda di detassazione dovrà essere allegata:
  - planimetria degli insediamenti in cui siano evidenziati i locali con distinzione per ciascuno di essi del tipo di rifiuto prodotto (speciale, tossici, nocivi, etc.) ed indicazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali;
  - copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
  - documentazione di consegna dei rifiuti (copia di documenti di trasporto, fatture, MUD);
  - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
  - se evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.
8. L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 ed ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

### **Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tassa sui rifiuti deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **Art. 10 - Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente

approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Art. 11 - Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a) la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

### **Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

**Tabella A – Determinazione del n° di componenti il nucleo familiare**

Superficie (mq)	N° componenti
fino a 50 mq	1
da 50,01 a 160 mq	2
da 160,01 a 200 mq	3
oltre 200 mq	4

4. Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile o il numero degli inquilini regolarmente con contratto d'affitto registrato.
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla tassa sui rifiuti le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla tassa sui rifiuti le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### **Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come previsto dal Dpr 158/99.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo della tassa sui rifiuti dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa sui rifiuti dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **Art. 16 - Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa sui rifiuti. La tassa sui rifiuti è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette alla tassa sui rifiuti.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità e nei tempi previsti indicati nel presente regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa sui rifiuti secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento della tassa sui rifiuti producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione della tassa sui rifiuti, il riconoscimento della minor tassa sui rifiuti è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto nel regolamento.

#### **Art. 17 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

#### **Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 (pari ad 66,66%) per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa della tassa sui rifiuti è ridotta del 10% della parte variabile per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta (data del protocollo comunale), salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 19 - Riduzione per compostaggio domestico**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa della tassa rifiuti, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo

in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tassa sui rifiuti la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento.

2. Qualora il Comune, nel corso di un controllo, rilevi che il compostaggio domestico delle frazioni di organico non sia in corso di effettuazione oppure che tale attività venga realizzata in modo sporadico, la riduzione tributaria sarà revocata dietro verbale redatto dal personale incaricato e con successiva comunicazione/provvedimento all'Ufficio Tributi.
3. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della parte variabile della TARI, l'utente a cui è stata effettuata la comunicazione / il provvedimento di revoca dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

#### **Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.

#### **Art. 21 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa rifiuti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore

medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. **Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta (silenzio-assenso).**

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata a mezzo PEC al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e devono essere indicati:
  - a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
  - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
  - e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.
5. Per la finalità di cui al comma 2, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. A tale dichiarazione (allegato 1) dovranno altresì essere allegati:
  - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
  - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  - c) copie dei contratti con ditte specializzate;
  - d) copia MUD.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
9. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini ivi previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente, attraverso il recupero della TARI sulla quota variabile e all'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 5 del presente articolo, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

## **Art. 22 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o avvalendosi di un altro gestore autorizzato, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tassa sui rifiuti nella parte variabile, indipendentemente dalla quantità di rifiuti potenzialmente prodotta.
2. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata della documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (es. copia del registro di carico e scarico del rifiuto; documentazione di consegna dei rifiuti – copia di documenti di trasporto, fatture, copia del

contratto con la ditta o società di smaltimento; se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti). La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

3. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine fissato comporta la perdita del diritto alla riduzione. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa rifiuti dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

### **Art. 23 - Esenzioni e altre agevolazioni**

1. Sono esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti:
  - a) i locali od aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
  - c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
  - d) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e vale anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa sui rifiuti decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti relativa all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.
4. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, anche su presentazione di apposita domanda, che

tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.

#### **Art. 24 - Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
6. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

#### **Art. 25 - Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire al massimo solo di una riduzione, scelta tra quelle più favorevoli.

#### **Art. 26 - Tributo Provinciale**

1. Al calcolo della TARI, ai sensi dell'art. 1, c. 666, della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Con decreto del MEF del 1° luglio 2020 si dispone che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

## **Art. 27 - Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuto l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, ovvero la variazione o la cessazione.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata: **a) direttamente presso lo sportello fisico dell'Ufficio Tributi; b) a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità; c) a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC); d) tramite sportello online disponibile sul sito internet del Comune.** La dichiarazione si intende consegnata, nel caso di consegna diretta, all'atto del ricevimento da parte del Comune; nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale; nel caso di posta elettronica o PEC, alla data di ricezione della stessa da parte del Comune; nel caso di dichiarazione compilata online, all'atto del caricamento.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa sui rifiuti. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### ***Utenze domestiche***

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) **il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;**

- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- f) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- h) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

***Utenze non domestiche***

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, PEC;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;**
- c) generalità del legale rappresentante o del soggetto denunciante munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione, con indicazione della qualifica;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, opportunamente documentata;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

**6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Comune o del soggetto gestore dei rifiuti.**

**7. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuiti, nonché la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di**

**pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).**

8. **Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 7.**
9. **Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.**
10. **Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
11. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
12. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.). In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 3, la tassa sui rifiuti non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa sui rifiuti è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
13. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di cui al comma 3 se più favorevole.
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
15. In sede di prima applicazione della tassa sui rifiuti, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ed eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti

elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## Art. 28 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. In particolare, il versamento può essere effettuato:
  - mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che costituisce modalità di pagamento gratuita ai sensi dell'art. 25 del TQRIF;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA);
  - tramite le ulteriori modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un apposito avviso di pagamento (avviso bonario), con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa sui rifiuti, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e nel TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate fissate con deliberazione di approvazione delle tariffe, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, di cui almeno una fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno in conformità all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011. **È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo

restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.

7. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
8. Il versamento della tassa sui rifiuti non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006 e comunque non superiori a 3 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale.

## **Art. 29 - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI**

*(Articolo introdotto in recepimento dell'art. 27 del TQRIF – delibera ARERA 15/2022)*

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 28 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
  - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
  - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
  - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100,00 euro;
  - d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare, mediante apposita istanza presentata all'Ufficio Tributi del Comune, anche tramite posta elettronica o PEC, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti;
  - e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario;
  - f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio dell'ulteriore rateizzazione; fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere valutata dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla presentazione. L'accoglimento della richiesta comporta la predisposizione di un piano di rateizzazione che viene comunicato al contribuente, con indicazione degli importi, delle scadenze e degli interessi applicati.

### **Art. 30 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

*(Articolo riscritto in recepimento del Titolo III del TQRIF – delibera ARERA 15/2022)*

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 27, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 28.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di informazioni e ai reclami scritti di cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta **entro 30 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Con riferimento alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, il Comune invia motivata risposta scritta **entro 60 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta. La risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
6. **Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile, ai sensi dell'art. 1, comma 167, Legge 296/2006.** Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle coordinate bancarie/postali di cui al comma 2, lett. b).
7. **Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, al fine di consentire la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione.**

### **Art. 31 - Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

### **Art. 32 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 164, Legge 296/2006.
3. **Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento**, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 165, Legge 296/2006. Nella stessa misura sono determinati gli interessi nei provvedimenti di accertamento.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito della tassa sui rifiuti non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima tassa sui rifiuti in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito, sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute.
5. **Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento.**
6. **Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di compensazione e sospensione dei rimborsi in presenza di atti di contestazione o provvedimenti di accertamento.**
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **Art. 33 - Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo della tassa sui rifiuti o della maggiore tassa sui rifiuti dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa sui rifiuti.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

7. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della tassa sui rifiuti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a) del contribuente;

- b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
8. Gli avvisi di accertamento predisposti sulla base di quanto previsto dal comma 792 art. 1 Legge 160/2019 devono inoltre contenere:
- a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e) l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento, l'impugnazione o istanza di adesione;
  - f) l'indicazione che l'atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive finalizzate alla riscossione dello stesso;
  - g) l'indicazione del soggetto preposto all'attività di riscossione.
9. Qualora il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
10. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica ed eventuali ulteriori oneri a carico del contribuente.
11. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
12. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla legge o da altro regolamento comunale.
13. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
14. La rateazione non è consentita:
- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni.
15. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute verranno immediatamente recuperate in base a quanto stabilito dal Regolamento della Riscossione/Entrate ovvero da quanto previsto dalle vigenti Leggi.
  16. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità indicate negli avvisi di accertamento.
  17. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 34 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa sui rifiuti non versata, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa sui rifiuti non versata, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa sui rifiuti, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate.

#### **Art. 35 - Importi minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, per ogni annualità oggetto di accertamento.

#### **Art. 36 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i.

### **Art. 37 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

### **Art. 38 - Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa tassa sui rifiuti, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 39 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

### **Art. 40 - Normativa di rinvio e clausola di salvaguardia**

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.**
- 2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4. *In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente Regolamento e le disposizioni di rango primario in materia tributaria, prevalgono queste ultime, in ossequio ai principi di legalità e di riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione.*

### **Art. 41 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatte salve le modifiche introdotte in recepimento della delibera ARERA n. 15/2022, che hanno effetto dalla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle medesime.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente recependo le modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO 1****DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI**

All'Ufficio Tributi del  
COMUNE DI LANDIONA

Il sottoscritto:

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_

IN QUALITÀ DI:  TITOLARE  RAPPRESENTANTE LEGALE  AMMINISTRATORE

DELLA DITTA/SOCIETÀ \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ COD. FISCALE (se diverso) \_\_\_\_\_

CON SEDE LEGALE IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ Cod. ATECO principale \_\_\_\_\_

*sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) nel periodo da*

\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:

N	UBICAZIONE (indirizzo, n°)	DATI CATASTALI (fg./num/sub)	DESTINAZIONE LOCALE (ufficio, magazzino, area produttiva, ecc.)	Sup. calpestabile tassata (rifiuti urbani) mq	Sup. calpestabile esente (rifiuti speciali) mq
1					
2					

N	UBICAZIONE (indirizzo, n°)	DATI CATASTALI (fg./num/sub)	DESTINAZIONE LOCALE (ufficio, magazzino, area produttiva, ecc.)	Sup. calpestabile tassata (rifiuti urbani) mq	Sup. calpestabile esente (rifiuti speciali) mq
3					
4					
5					

- che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto;

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD EER	KG PRESUNTI	SOGGETTO AUTORIZZATO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108		
	Rifiuti biodegradabili	200201		
	Rifiuti dei mercati	200302		
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101		
	Carta e cartone	200101		
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102		
	Plastica	200139		
LEGNO	Imballaggi in legno	150103		
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138		
METALLO	Imballaggi metallici	150104		
	Metallo	200140		
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105		
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106		
VETRO	Imballaggi in vetro	150107		
	Vetro	200102		
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109		
	Abbigliamento	200110		
	Prodotti tessili	200111		

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD EER	KG PRESUNTI	SOGGETTO AUTORIZZATO
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318		
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307		
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128		
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della voce 200129	200130		
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203		
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301		

- di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati;
- di impegnarsi a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers.

**ALLEGATI:**

- documento di identità del dichiarante;
- documentazione comprovante (anche autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);
- altra documentazione utile ai fini della presente dichiarazione (facoltativa).

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_